



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2008
(OR. en)**

15287/08

PECHE 293

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante fissazione, per il 2009,
delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili
nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito della pesca nel quadro della politica comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock³, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

³ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dei pareri del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

- (7) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri¹, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci², del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca³, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale⁴, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁵, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite⁶, del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund⁷ nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007.

¹ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

² GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1

³ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

⁴ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

⁵ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁶ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁷ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

- (8) Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione al Consiglio: "Possibilità di pesca per il 2009 - Dichiarazione politica della Commissione europea".
- (9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (10) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;
- b) "Mar Baltico": le sottodivisioni CIEM 22 - 32;
- c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- e) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all'allegato I non pregiudica:
 - a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
 - c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture
principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:
 - a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
 - b) le specie diverse dall'aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato III.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Platichthys flesus</i>	FLX	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PERSONE	Passera di mare
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	67 777	TAC analitico.	
Svezia	14 892	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	82 669	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	82 669		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	3 809	TAC analitico.	
Germania	14 994	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	3 536	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	2	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	4 835		
CE	27 176		
TAC	27 176		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque CE) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	3 159	TAC analitico.	
Germania	838	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	16 134	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	3 982	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	4 192		
Polonia	35 779		
Finlandia	31 493		
Svezia	48 032		
CE	143 609		
TAC	Non pertinente.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16 113	TAC analitico.	
Lettonia	18 779	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	34 892	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	34 892		

Specie	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	10 241	TAC analitico.	
Germania	4 074	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	998	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	3 808	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	2 509		
Polonia	11 791		
Finlandia	784		
Svezia	10 375		
CE	44 580		
TAC	Non pertinente.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	7 130	TAC analitico.	
Germania	3 487	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	158	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	590	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	383		
Polonia	1 908		
Finlandia	140		
Svezia	2 541		
CE	16 337		
TAC	16 337		

Specie:		Zona:	
	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Sottodivisioni 22-32 (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 179	TAC precauzionale.	
Germania	242	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	456	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	164	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	3 041		
TAC	3 041		
Specie:		Zona:	
	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Sottodivisioni 22-31 (acque CE) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	64 184 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	7 141 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	6 523 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	40 824 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	4 799 ⁽¹⁾		
Polonia	19 471 ⁽¹⁾		
Finlandia	80 033 ⁽¹⁾		
Svezia	86 758 ⁽¹⁾		
CE	309 733 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente.		

⁽¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 581 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Finlandia	13 838 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	15 419 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente.		

⁽¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	39 453	TAC analitico.	
Germania	24 994	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	45 813	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	55 332	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	20 015		
Polonia	117 424		
Finlandia	20 652		
Svezia	76 270		
CE	399 953		
TAC	Non pertinente.		

ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" sia autorizzata per un numero massimo di:
 - a) 201 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1098/2007, e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

ALLEGATO III

Misure tecniche transitorie

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30'N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1° giugno al 31 luglio

2. In deroga al punto 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.
